

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRINI, VIVIANI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 gennaio 1963, n. 3, prevedeva interventi per il rinnovamento dei rioni di Siena e per il restauro e il consolidamento di opere artistiche al fine di salvaguardare il carattere storico, monumentale ed artistico della città. Essa, tuttavia, non ha consentito ancora di incidere profondamente, visivamente, nelle strutture urbane e non ha neppure avviato l'opera di risanamento, dimostrandosi inadeguata, negli obiettivi, ai fini stessi per i quali era stata approvata. Inoltre la legge è prossima a scadere, mentre i finanziamenti previsti stanno per esaurirsi completamente prima che i necessari interventi siano stati realizzati.

Per questo si rileva l'opportunità di una revisione e di un aggiornamento di essa insieme con un sostanziale rifinanziamento.

Tutte le forze politiche e sociali della città e della Regione concordano su questa necessità e, a tal fine, è estremamente interessante rilevare il modo nuovo con il quale si è pervenuti alla elaborazione delle proposte di modifica e di rifinanziamento e alla presentazione del nuovo testo.

Circa due anni or sono un gruppo di parlamentari senesi ripropose all'attenzione delle forze politiche e del consiglio comunale l'utilità di una ulteriore validità della legge ed elaborò una prima stesura della nuova proposta. Il consiglio municipale di Siena fece propria l'iniziativa e nominò una commissione di esperti incaricata di esaminare l'intera questione: a seguito di ciò il consiglio approvò, poi, all'unanimità, gli elaborati della commissione che vennero discussi, per iniziativa di alcuni consiglieri regionali, dal Consiglio regionale della Toscana.

Esso vi apportò modifiche e integrazioni adeguandole ai particolari compiti e poteri della Regione e degli enti locali in ottemperanza alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e alle norme sui decreti delegati.

Il presente disegno di legge è quindi il risultato di una consultazione quanto mai ampia e democratica che ha visto l'apporto di organi elettivi, partiti politici, sindacati, tecnici; può e deve considerarsi cioè come l'espressione della volontà unanime della popolazione senese e dei suoi strumenti rappresentativi.

L'opportunità dell'approvazione di modifiche alla legge 3 gennaio 1963, n. 3, e del suo rifinanziamento è data dal carattere storico e monumentale della città di Siena e dalla conseguente necessità di salvaguardare e consolidare un patrimonio artistico e culturale di eccezionale valore.

D'altra parte le modifiche pongono in primo piano l'urgenza del risanamento degli antichi rioni per conservare il tessuto urbanistico tradizionale e consentire in essi la permanenza di migliaia di cittadini; si tende con questo obiettivo a non alterare il carattere della città, a non costringere gli abitanti alla fuga verso la periferia con gravi conseguenze economiche, sociali, associative.

Occorre pertanto evitare ogni tentativo di speculazione edilizia ed assicurare il ritorno degli abitanti nei rioni di origine, una volta che essi siano stati risanati.

Le norme elaborate vogliono quindi rendere operante e ravvicinata l'opera di risanamento e al tempo stesso favorire in

modo moderno e funzionale l'adeguamento delle strutture viarie e urbanistiche al momento attuale.

Infine, il disegno di legge, rendendo più concreta anche l'iniziativa dei privati, vuole stimolare un più ampio intervento per la difesa dei moltissimi monumenti storici della città.

Siena è un centro che custodisce inestimabili tesori artistici e deve essere considerata patrimonio di tutte le componenti della società nazionale; per questo ci auguriamo che il Parlamento come già ebbe a fare nel 1963 assuma interamente, come proprio, l'impegno di continuare l'opera già iniziata e di portarla al più presto a compimento.

Ai fini di una maggiore chiarezza si è preferito presentare un nuovo testo, comprensivo della legge attualmente in vigore e delle modifiche ritenute necessarie; di conseguenza si è proposta l'abrogazione della legge 3 gennaio 1963, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e paesistico della città di Siena nonchè per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico delle storiche contrade e di privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del duomo con edifici annessi, delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, alla costruzione di opere di viabilità e tecniche che, sentito il parere della Sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano necessarie al restauro degli edifici di carattere storico, artistico e monumentale, di proprietà delle contrade o di privati, che non apportino alcun aumento di reddito agli edifici stessi.

Art. 3.

Le storiche contrade e i privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interessi storico, artistico, monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito dalle contrade o da privati nel perimetro della zona sot-

toposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del 40 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 50 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco. Il versamento dei contributi stessi sarà effettuato per stati di avanzamento e dopo che la Regione avrà accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, alla esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Art. 4.

Il piano di risanamento dei quartieri cittadini, deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla Regione sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, è eseguito dal Comune.

Per l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in

vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. Secondo i criteri fissati dal consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati sono deliberate dal consiglio comunale, su proposta di commissioni comunali, secondo il regolamento e i criteri stabiliti dal consiglio comunale.

L'amministrazione comunale, ai fini della elaborazione del piano di risanamento, nomina una commissione allo scopo di compiere una indagine diretta ad accertare la composizione e la condizione economica della popolazione interessata, l'entità dei canoni di affitto, la ripartizione della proprietà degli immobili ed ogni altro elemento utile alla conoscenza della zona sottoposta a risanamento.

È data facoltà al Comune di espropriare gli immobili delle zone sottoposte a risanamento, senza eccezione alcuna. Gli immobili espropriati passano al patrimonio indisponibile del Comune.

L'assegnazione degli immobili risanati è effettuata dal consiglio comunale sentite le commissioni di cui al comma quarto del presente articolo. I criteri per la determinazione dei canoni degli alloggi delle zone risanate saranno stabiliti dal consiglio comunale.

Gli abitanti delle zone sottoposte a risanamento hanno diritto di priorità nelle assegnazioni con preferenza per coloro che versino in condizioni economiche disagiate.

L'approvazione del piano di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Il consiglio comunale nomina una commissione tecnica, formata da esperti in materia di restauro architettonico e urbanistico, con il compito di redigere un programma di massima ed esecutivo per l'at-

tuazione della presente legge, e di promuovere ed indirizzare le iniziative dei privati e delle contrade.

Art. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla Regione il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale la Regione, udita la Sovrintendenza ai monumenti, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal Comune entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di lire 12 miliardi, con ammortamenti in trentacinque anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 9.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per

le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato.

Art. 10.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni è autorizzata una spesa di lire 6.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Tale spesa sarà ripartita in cinque esercizi, a decorrere dall'esercizio 1973; alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 2.300 milioni, di cui lire 1.600 milioni alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche.

Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 650 milioni. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 3.000 milioni; per i contributi di cui all'articolo 5 è destinata la somma di lire 50 milioni.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli eventuali residui degli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 3, sono aggiunti alle somme stanziare con la presente legge.

Art. 11.

La legge 3 gennaio 1963, n. 3, è abrogata.